

TI_GERICHTE 30.1999.36 vom 25. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.36_d19990225

FR: TI_GERICHTE 30.1999.36 du 25 février 1999

IT: TI_GERICHTE 30.1999.36 del 25 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

1994, art. 43 DIFD) e la conseguente modifica dell'art. 23 bis OAVS, le casse di compensazione non devono più accertare se l'utile in oggetto proviene da un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità ed il periodo in cui tale utile si è verificato (cfr. Käser, *Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV*, 2.a edizione, Berna 1996, N.14.40,14.41 e 14.43 e 14.44, pagg. 273/4). Infine, in una recente sentenza il TFA, modificando la sua giurisprudenza, ha statuito che la comunicazione fiscale è vincolante anche per quanto riguarda la data di realizzazione dell'utile in capitale (Pratique VSI 1997 pag. 24). 2.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente postula di essere esonerata dal contributo speciale poiché in buona fede non pensava di doverlo versare. Questa richiesta non può tuttavia essere accolta. Viste le chiare disposizioni di legge, per la cessione della scuola la ricorrente è soggetta al contributo speciale ex art. 23bis OAVS. Del resto, secondo costante giurisprudenza federale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; DTF 111 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3). Inoltre, come indicato al consid. 2.4., il TCA non può rivedere la tassazione speciale IFD. Spettava alla ricorrente di contestare in sede fiscale l'ammontare dell'utile di liquidazione determinato. Siccome l'assicurata non ha ancora compiuto 50 anni, la deduzione a scopo di previdenza ai sensi dell'art. 23 ter OAVS (cfr. consid.2.2) non è possibile. In queste circostanze, dunque, la decisione amministrativa contestata è corretta e merita tutela. 2.6. Infine, la ricorrente ha ribadito che la sua attuale situazione economica non le permette di versare i contributi richiesti. A tal proposito va ricordato che se un assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS). D'altro canto i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS). Sia in caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione formale ex art. 84 LAVS. E' pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si pronunci su quest'ultima richiesta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.